



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. del 06/10/2014	OGGETTO:	DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2014 il giorno 6 del mese di OTTOBRE alle ore 09:25 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	X	
CASILLI Daniele		X
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
LEUZZI Cosimo	X	
MARINACI Vincenzo	X	
MOGAVERO Salvatore	X	
QUARANTA Paolo	X	
ROSATO Antonio		X
RUGGERI Alessandro	X	
TONDO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Dr. Antonio PERRONE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dr. Antonio PERRONE
--	---

Relazione l'Assessore Quaranta

Intervento del Consigliere Leuzzi il quale propone i seguenti emendamenti al Regolamento IUC:

- 1) Art. 5 bis;
- 2) Art. 51, comma 3 bis;
- 3) Art. 11, comma 7.

Emendamento n. 1

Dopo l'art. 5 aggiungere il

5 bis Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

- a) la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
- b) la sanzione è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Il responsabile del Servizio finanziario esprime parere tecnico favorevole e contabile favorevole

Emendamento n. 2

Alla fine del comma 3 e prima del comma 4 dell'art. 51 aggiungere il comma 3 bis

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Il responsabile del Servizio finanziario esprime parere tecnico favorevole e contabile favorevole

Emendamento n. 3

IMU agevolazioni art. 11 aggiungere il comma 7

Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

Il responsabile del Servizio finanziario esprime parere tecnico favorevole e contabile sfavorevole in quanto il minor gettito che ne deriverebbe non troverebbe copertura in altre entrate tributarie.

Votazione emendamento n. 1) proposto dal Consigliere Leuzzi:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 9
- Astenuti N. 0
- Voti Contrari N. 0

espressi per alzata di mano,

Votazione emendamento n. 2) proposto dal Consigliere Leuzzi:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 9
- Astenuti N. 0
- Voti Contrari N. 0

espressi per alzata di mano,

Votazione emendamento n. 3) proposto dal Consigliere Leuzzi:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 1 (Leuzzi)
- Astenuti N. 0
- Voti Contrari N. 8

espressi per alzata di mano,

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU – TASI – E TARI;

VISTI i commi 659 e 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo,

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del

costo complessivo del servizio e che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune,;

VISTO il comma 679 dell'articolo della Legge n. 147/2013 , secondo cui il Comune, con Regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

VISTO il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, tra l'altro, :

A) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe,
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE ,
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti specialiali quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

B) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza del regolamento IUC predisposta dal servizio tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

VISTO il Decreto Ministeriale 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO l'art. 42 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale,

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 8
- Astenuti N. 1 (Leuzzi)
- Voti Contrari N. 0

espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) "come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) DI PRENDERE atto che il predetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014;

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4) DI DARE ATTO che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

CON la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 8
- Astenuti N. 1 (Leuzzi)
- Voti Contrari N. 0

espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1256 del Reg.).

Data 10/10/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2014

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
